



2024
Gruppo di Lavoro 4
– *MERCATO*

P7

Analisi della situazione di mercato del fosforo
con aggiornamento delle policy

Aggiornamento policy I semestre 2024

(Addendum)

Giugno 2024

Indice

Introduzione.....	3
1. Policy e normative UE	4
1.1 Il Regolamento UE sulle materie prime critiche.....	4
1.2 Proposta di revisione della Direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue urbane: l'approvazione del Parlamento europeo.....	7
1.3 Direttiva nitrati: la Commissione lancia una consultazione pubblica per valutarne l'efficacia.....	10
1.4 Proposta di Direttiva sul monitoraggio e la resilienza del suolo: l'orientamento generale raggiunto dal Consiglio	11
1.5 Il nuovo Regolamento UE relativo alla spedizione dei rifiuti	11
1.6 Il nuovo Regolamento UE sulla progettazione ecocompatibile.....	12
1.7 Regolamento delegato (UE) 2024/1682: aggiunta dello stallatico trasformato come materiale costituente nei fertilizzanti UE.....	15
1.8 Proposta di Regolamento UE sui detersivi e tensioattivi	16
1.9 Il recupero del fosforo in Austria.....	16
2. Policy e normative italiane	16
2.1 Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 del MASE	16
2.2 Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 del MIMIT.....	17
2.3 PNRR - Missione 7 "RePowerEU" - l'Investimento 8 - Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche.....	18
2.4 G7 Italia 2024 - Climate, Energy and Environment Ministers' Meeting Communiqué 19	
2.5 Il Decreto legge sulle materie prime critiche.....	21
Riferimenti bibliografici.....	24
Sitografia	24

Indice delle figure

Figura 1 Rappresentazione delle materie prime critiche e strategiche	4
Figura 2: Target al 2030 stabiliti dal Regolamento UE 2024/1252	5
Figura 3: Inquinamento zero: nuove regole sul trattamento delle acque reflue urbane	8
Figura 4: Diminuzione dei principali inquinanti nelle acque reflue trattate (Fonte: Commissione UE).....	9
Figura 5: Azioni chiave per prodotti circolari e sostenibili (Fonte: Commissione Europea)	12
Figura 6: Panoramica delle iniziative interconnesse del Pacchetto Economia circolare del 30 marzo 2022 (Fonte: COM(2022) 140 final «Prodotti sostenibili: dall'eccezione alla regola») ...	13

Introduzione

Il presente documento fornisce un aggiornamento, per il primo semestre del 2024, sulle policy e normative, europee e italiane, attinenti al tema “fosforo” e costituisce un’integrazione al Report “*Analisi dei giacimenti primari di fosforo e degli utilizzi attuali del fosforo in Italia e in Europa e stima dei costi di approvvigionamento*” (dicembre 2023)¹ pubblicato sul sito della Piattaforma Italiana del Fosforo.

Il documento è suddiviso in due sezioni:

- 1) Policy e normative europee;
- 2) Policy e normative italiane.

¹ <https://www.piattafornaitalianafosforo.it/it/prodotti.html>


1. Policy e normative UE

1.1 Il Regolamento UE sulle materie prime critiche

In attuazione del Piano industriale per il Green Deal, il 3 maggio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE il nuovo Regolamento 2024/1252², in vigore dal 23 maggio 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (“**Critical Raw Materials Act**”- **CRMA**).

Il CRMA fornisce un elenco aggiornato delle materie prime critiche (MPC) (34), di cui 17 considerate strategiche³ (MPCS). **Fosforite e fosforo rientrano tra le materie prime critiche** (Figura 1).

Figura 1 Rappresentazione delle materie prime critiche e strategiche



Fonte: Consiglio Europeo. Consiglio dell'Unione Europea⁴.

Legenda: In giallo, materie prime critiche e strategiche. In azzurro, materie prime critiche.

² Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020.

³ Le materie prime strategiche sono materie prime utilizzate in settori strategici quali le energie rinnovabili, le tecnologie digitali, aerospaziali e di difesa e per le quali è probabile che la crescita della domanda rispetto agli attuali livelli di approvvigionamento, unitamente alle difficoltà di aumentare la produzione, creerà rischi di approvvigionamento nel prossimo futuro.

⁴ <https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/critical-raw-materials/>

Il Regolamento 2024/1252 mira a rafforzare tutte le fasi della catena del valore europea delle MPC:

- diversificando le importazioni dell'UE per ridurre le dipendenze strategiche;
- migliorando le capacità dell'UE di monitorare e attenuare i rischi di perturbazioni dell'approvvigionamento di materie prime critiche;
- rafforzando la circolarità e la sostenibilità.

Al fine di ridurre la dipendenza dai Paesi terzi per l'accesso alle materie prime critiche, il **CRMA fissa i seguenti obiettivi per il 2030** (Figura 2):

- Capacità di estrazione dell'UE pari ad almeno il 10% del consumo annuo di materie prime strategiche dell'UE;
- Capacità di trasformazione dell'UE pari ad almeno il 40% del consumo annuo di materie prime strategiche dell'UE;
- Capacità di riciclaggio dell'UE pari ad almeno il 25% del consumo annuo di materie prime strategiche dell'UE;
- non più del 65% del consumo annuo dell'Unione di ciascuna materia prima strategica dovrà dipendere da un unico Paese terzo per qualsiasi fase pertinente della catena del valore.

Figura 2: Target al 2030 stabiliti dal Regolamento UE 2024/1252




ESTRAZIONI ALL'INTERNO DELL'UE: almeno il 10% del consumo annuo dell'UE deve provenire da estrazioni all'interno dell'UE



TRASFORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'UE: almeno il 40% del consumo annuo dell'UE deve provenire da trasformazione all'interno dell'UE



RICICLAGGIO ALL'INTERNO DELL'UE: almeno il 25% del consumo annuo dell'UE deve provenire da riciclaggio interno



FONTI ESTERNE: non più del 65% del consumo annuo dell'Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase pertinente della trasformazione può provenire da un unico paese terzo

Fonte: Consiglio Europeo. Consiglio dell'Unione Europea⁵.

⁵ <https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/critical-raw-materials/>

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il CRMA stabilisce in particolare:

- **requisiti nazionali per lo sviluppo di programmi di esplorazione in Europa.** Entro il 24 maggio 2025, ciascuno Stato membro dovrà elaborare un programma nazionale di esplorazione generale per le MPC e i minerali vettori di MPC;
- **azioni volte a migliorare la preparazione dell'UE e ad attenuare i rischi di approvvigionamento** attraverso, in particolare, il monitoraggio delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche, lo scambio di informazioni e il coordinamento delle scorte di materie prime strategiche tra gli Stati membri;
- **istituzione di un Comitato europeo per le materie prime critiche**, composto dai Paesi dell'UE e dalla Commissione europea per fornire consulenza e coordinare l'attuazione delle misure e discutere i partenariati strategici dell'UE con i Paesi terzi;
- **misure volte ad incentivare la circolarità e l'uso efficiente delle materie prime critiche.** Tra le diverse misure si evidenziano le seguenti: entro il 24 maggio 2025, la Commissione dovrà adottare atti di esecuzione che specificano un elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti da considerare almeno dotati di un pertinente potenziale di recupero delle MPC; entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei detti atti di esecuzione, ciascuno Stato membro dovrà adottare e attuare programmi nazionali, o includere al loro interno, misure nazionali sulla circolarità; entro il 1° gennaio 2027, la Commissione dovrà adottare un atto delegato per stabilire parametri di riferimento per la capacità di riciclaggio dell'Unione espressi in termini di quota delle MPCs disponibili nei pertinenti flussi di rifiuti.
- **un nuovo quadro per la selezione e attuazione di progetti c.d. strategici**, ovvero di progetti considerati in grado di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche nell'Unione e relativi ad estrazione, trasformazione o riciclaggio di MPCs o che contribuiscono alla produzione di materie sostitutive. I progetti strategici potranno beneficiare di una semplificazione delle autorizzazioni e delle condizioni abilitanti per l'accesso ai finanziamenti. In linea generale, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrà superare i 27 mesi per i progetti strategici che prevedono l'estrazione e i 15 mesi per i progetti strategici che prevedono esclusivamente la trasformazione o il riciclaggio. A tale fine, entro il 24 febbraio 2025 gli Stati membri dovranno istituire o designare al loro interno una o più autorità quali punti di contatto unici, incaricati di facilitare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Il 23 maggio 2024, data di entrata in vigore del CRMA, la Commissione europea ha lanciato il **primo bando per la presentazione delle domande di riconoscimento di un progetto relativo alle MPC come progetto strategico**⁶. Le domande dovranno essere presentate dal

⁶ L'ottenimento dello status di progetto strategico ai sensi della CRMA consente ai promotori del progetto di richiedere una riunione del sottogruppo finanziario (articolo 16 della CRMA) per discutere e fornire consulenza su come completare il finanziamento del progetto. Questo sottogruppo riunisce, tra gli altri, le principali banche di promozione nazionali, la BEI, la BERS e gli istituti finanziari privati. Lo status di progetto strategico garantisce

promotore del progetto alla Commissione europea non oltre il 24 agosto 2024⁷. Il bando per le candidature rimarrà permanentemente aperto con annunci regolari delle deadline da parte della Commissione UE. La prossima data limite è prevista per il primo trimestre del 2025.

Il CRMA ha previsto altresì l'istituzione di un meccanismo per aggregare la domanda delle imprese (stabilite nell'UE) che consumano materie prime strategiche e per cercare le offerte di fornitori in grado di soddisfare tale domanda aggregata. Il **meccanismo di "acquisto congiunto"** è già stato istituito con successo in Europa per il gas nel quadro della piattaforma energetica dell'UE. In previsione dell'entrata in vigore del CRMA e per agevolare la successiva attuazione, la Commissione europea ha avviato nei mesi scorsi una **consultazione relativa alla creazione di una piattaforma di aggregazione e matchmaking della domanda di materie prime strategiche**⁸. La consultazione, rivolta alle imprese e agli altri soggetti interessati, si è conclusa il 31 maggio 2024. Le informazioni fornite in risposta al sondaggio contribuiranno alla valutazione dell'impatto atteso del sistema sul mercato per ciascuna materia prima strategica, come indicato nel CRMA.

1.2 Proposta di revisione della Direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue urbane: l'approvazione del Parlamento europeo

Il 10 aprile 2024 il Parlamento europeo ha adottato l'accordo raggiunto con il Consiglio nel gennaio 2024 sulla proposta di revisione della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (Figura 3). L'obiettivo perseguito è la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, in conformità all'approccio *One Health*, riducendo progressivamente le emissioni di gas a effetto serra a livelli sostenibili, migliorando i bilanci energetici delle attività di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane e contribuendo alla transizione verso un'economia circolare⁹.

Prima che la nuova direttiva possa entrare in vigore, il testo dovrà essere approvato formalmente anche dal Consiglio.

inoltre la possibilità per le autorità regionali e nazionali di avvalersi dei finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo e del Fondo di Coesione per sostenere il relativo progetto, in linea con il nuovo Regolamento STEP.

⁷https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma_en

⁸ https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CRM_demand_aggregation_matchmaking

⁹https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0276-AM-268-268_IT.pdf

https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2024/4/press_release/20240408IPR20307/20240408IPR20307_it.pdf

[https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/revision-of-the-urban-wastewater-treatment-directive-\(refit\)/report?sid=8101](https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/revision-of-the-urban-wastewater-treatment-directive-(refit)/report?sid=8101)

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/739370/EPRS_BRI\(2023\)739370_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/739370/EPRS_BRI(2023)739370_EN.pdf)

Figura 3: Inquinamento zero: nuove regole sul trattamento delle acque reflue urbane



Fonte: Commissione europea, Factsheet

La nuova direttiva introduce termini temporali per gli Stati membri che dovranno provvedere con misure specifiche affinché:


- **entro il 2035**, le acque reflue urbane siano sottoposte a **trattamento secondario** (per la rimozione di materia organica biodegradabile), prima di essere scaricate nell'ambiente, in tutti gli agglomerati delle dimensioni di 1.000 abitanti equivalenti (a.e.) o più;
- **entro il 2039**, il **trattamento terziario** (ossia l'eliminazione dell'azoto e del fosforo dalle acque) sia applicato in tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue che coprono 150,000 a.e. e oltre, ed entro il 2045 in quelli che coprono 10.000 a.e. e oltre;
- **entro il 2045** rendano obbligatorio per tutti gli impianti superiori a 150,000 a.e. (e oltre 10,000 a.e. sulla base di una valutazione del rischio) un trattamento aggiuntivo che elimini un ampio spettro di microinquinanti ("**trattamento quaternario**"), con obiettivi e scadenze intermedie.

La proposta di revisione introduce inoltre:

- un **migliore monitoraggio di inquinanti chimici, incluse le "PFAS"**, agenti patogeni e resistenza antimicrobica;
- la **responsabilità estesa del produttore (EPR)** per i prodotti farmaceutici e i prodotti cosmetici che dovrà così coprire i costi del trattamento quaternario. Almeno l'80% dei costi sarà coperto dai produttori, integrati da finanziamenti nazionali;
- il **riutilizzo più ampio delle acque reflue urbane trattate**, provenienti da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in particolare nelle zone soggette a stress idrico.

La proposta di revisione si basa, di fatto, su una valutazione conclusa nel 2019 che ha evidenziato da un lato i risultati tangibili che la direttiva 91/271/CEE, in vigore da 30 anni, ha contribuito a conseguire (Figura 4), ma anche il persistere di fonti di inquinamento che non sono adeguatamente affrontate dalle norme in vigore.

Figura 4: Diminuzione dei principali inquinanti nelle acque reflue trattate (Fonte: Commissione UE)



Nei considerando della proposta di revisione, si evidenzia che valori limite più stringenti, un'individuazione più coerente e inclusiva delle aree sensibili all'eutrofizzazione e l'obbligo di garantire il trattamento terziario per tutti i grandi impianti, contribuiranno congiuntamente a limitare il fenomeno dell'eutrofizzazione.

Con specifico riferimento al “fosforo”, la proposta di revisione prevede, in particolare, che gli Stati membri redigano e pubblichino, **entro il 31 dicembre 2027, un elenco delle aree del loro territorio sensibili all'eutrofizzazione, indicando anche se tali aree siano sensibili al fosforo e/o all'azoto**. Tale elenco dovrà essere poi aggiornato ogni sei anni a decorrere dal 31 dicembre 2033.

Le azioni finalizzate a monitorare meglio e ridurre alla fonte l'inquinamento da scarichi non domestici – si legge nel testo della proposta - aiuteranno a migliorare anche la qualità dei fanghi prodotti e garantirne l'uso sicuro in agricoltura.

Per assicurare che i nutrienti, tra cui il fosforo in quanto sostanza critica, siano recuperati dai fanghi in modo corretto e sicuro, la proposta di revisione presenta l'opportunità di definire un tasso minimo combinato di riutilizzo e riciclaggio a livello dell'UE, lasciando agli Stati membri la possibilità di scegliere se riutilizzare e/o riciclare le acque reflue urbane e/o i fanghi per recuperare il fosforo. A parere del legislatore europeo tale tasso minimo combinato di riutilizzo e riciclaggio dovrebbe tenere conto del contenuto di fosforo presente nei fanghi, che

può variare da una zona all'altra. Dovrebbe inoltre tenere conto del livello di saturazione di ciascun mercato nazionale, ad esempio della disponibilità di altre fonti di fosforo da fonti organiche come l'allevamento di bestiame, nonché delle possibilità di assorbimento. In tale contesto, gli Stati membri – si legge nella proposta di direttiva - tenendo conto delle opzioni di valorizzazione nazionali e locali, dovrebbero adottare misure volte a incoraggiare la produzione e l'acquisto di nutrienti recuperati dalle acque reflue urbane e dai fanghi. Nel testo approvato dal Parlamento europeo lo scorso 10 aprile si evidenzia infine la necessità di un monitoraggio sistematico delle microplastiche nel riutilizzo dei fanghi in agricoltura.

La Proposta di revisione della Direttiva 91/271/CEE introduce un **nuovo articolo interamente dedicato ai fanghi (articolo 20), rubricato “Fanghi e recupero delle risorse”**, che sostituisce e aggiorna il vigente articolo 14. L'articolo 20 prevede che gli Stati membri debbano promuovere il recupero delle risorse di valore e adottare le misure necessarie per garantire che i percorsi di gestione dei fanghi siano conformi alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. Tali percorsi dovranno mirare a: massimizzare la prevenzione; preparare al riutilizzo, al riciclaggio e ad altri tipi di recupero delle risorse, in particolare del fosforo e dell'azoto, tenendo conto delle opzioni di valorizzazione nazionali o locali; ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana. L'articolo 20, inoltre, conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per integrare la direttiva, specificando un **tasso minimo combinato di riutilizzo e riciclaggio del fosforo presente nei fanghi e nelle acque reflue urbane non riutilizzate**, tenendo conto delle tecnologie disponibili, delle risorse e della fattibilità economica per il suo recupero, nonché del contenuto di fosforo nei fanghi e del livello di saturazione del mercato nazionale con fosforo organico proveniente da altre fonti, garantendo nel contempo la gestione sicura dei fanghi e l'assenza di impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. La Commissione dovrà adottare detti atti delegati entro tre anni dall'entrata in vigore della nuova direttiva.

1.3 *Direttiva nitrati: la Commissione lancia una consultazione pubblica per valutarne l'efficacia*

La Direttiva 91/676/EEC (c.d. direttiva nitrati) è parte integrante della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE) ed è strettamente collegata ad altre politiche dell'UE che riguardano la qualità dell'aria, i cambiamenti climatici e l'agricoltura, tra le quali la direttiva “fanghi”.

Il primo dicembre 2023 è stata lanciata dalla Commissione europea una **consultazione pubblica, rimasta aperta fino all'8 marzo 2024**, con l'obiettivo di raccogliere feedback finalizzati ad una valutazione della direttiva. Questo processo di valutazione, attualmente in corso, ha l'obiettivo di valutare quanto le regole della direttiva 91/676/EEC abbiano funzionato e se siano ancora adatte allo scopo alla luce delle ambizioni dell'UE in materia di politica ambientale e climatica, oltre che dei suoi obiettivi per il raggiungimento di un'agricoltura sostenibile e resiliente e della sicurezza alimentare. **L'adozione del documento di valutazione da parte della Commissione è prevista per il primo quadrimestre del 2025.**

1.4 *Proposta di Direttiva sul monitoraggio e la resilienza del suolo: l'orientamento generale raggiunto dal Consiglio*

In Europa non esiste attualmente una legislazione europea specifica sul suolo. Nell'ambito della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, la Commissione europea ha presentato una nuova strategia dell'UE per il suolo per il 2030, con l'obiettivo di mantenere tutti gli ecosistemi del suolo dell'UE in condizioni sane entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, a luglio 2023 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sul monitoraggio e la resilienza del suolo (*Soil Monitoring Law*)¹⁰, che stabilisce misure per il monitoraggio e la valutazione della salute del suolo. Le disposizioni di questa direttiva introducono l'obbligo per gli Stati membri di monitorare prima, e valutare poi, lo stato di salute dei suoli sul loro territorio, applicando descrittori del suolo che meglio ne rappresentano le caratteristiche.

Il Parlamento Europeo, nella seduta del 10 aprile 2024, ha approvato con emendamenti, e in prima lettura, la risoluzione legislativa sulla proposta di Direttiva sul monitoraggio e la resilienza del suolo, mentre il Consiglio deve ancora concordare il suo approccio generale.

L'orientamento generale raggiunto dal Consiglio il 17 giugno 2024 consentirà alla sua presidenza di turno di avviare colloqui con il Parlamento europeo sulla forma definitiva del testo. I negoziati dovrebbero iniziare durante il nuovo ciclo legislativo.

Nel testo approvato lo scorso 10 aprile, il Parlamento europeo, ha proposto, in particolare, la seguente classificazione, a cinque livelli, per la valutazione complessiva della salute del suolo:

1. stato ecologico elevato
2. stato ecologico buono
3. moderato
4. suoli degradati e
5. suoli gravemente degradati,

tenendo conto, tra l'altro, della presenza di fattori di degrado e delle funzioni del suolo.

Negli allegati alla proposta di direttiva è elencata tutta una serie di criteri da monitorare per analizzare lo stato di salute del suolo, tra i quali l'**eccesso di nutrienti (es. fosforo)**. Tra i descrittori del suolo, invece, compare il "**fosforo estraibile**" insieme alla norma ISO 11263:1994 come metodologia di riferimento ai fini della determinazione spettrometrica del fosforo solubile in soluzione di idrogeno carbonato di sodio (P-Olsen).

1.5 *Il nuovo Regolamento UE relativo alla spedizione dei rifiuti*

Il 30 aprile è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti¹¹. Il regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi; alle spedizioni di rifiuti importati nell'UE

¹⁰ Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo), Bruxelles, 5.7.2023, COM(2023) 416 final

¹¹ Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401157

da paesi terzi o esportati dall'UE verso paesi terzi, nonché alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell'Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi. Stabilisce inoltre le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Il regolamento entrerà in vigore il 20 maggio 2024 e si applicherà a decorrere dal 21 maggio 2026, salvo alcune disposizioni che presentano date differite. L'attuale regolamento (CE) n.1013/2006 sarà abrogato il 20 maggio 2024, anche se le sue disposizioni continueranno ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 ad eccezione di alcuni articoli.

1.6 Il nuovo Regolamento UE sulla progettazione ecocompatibile

Il 27 maggio 2024, il Consiglio europeo ha adottato ufficialmente il nuovo Regolamento Ecodesign (**Ecodesign for Sustainable Product Regulation, ESPR**) che stabilisce i requisiti per i prodotti sostenibili (Figura 5). Dopo essere stato firmato dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio europeo, il Regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione. Il regolamento sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applicherà 24 mesi dopo l'entrata in vigore in tutti i Paesi Ue. Trattandosi di un regolamento, infatti, non necessita di leggi nazionali di recepimento. L'unico elemento di attesa riguarda gli atti delegati che la Commissione europea dovrà emanare per fissare i requisiti specifici di ecoprogettazione per ciascuna tipologia di prodotto.

Figura 5: Azioni chiave per prodotti circolari e sostenibili (Fonte: Commissione Europea)

Key actions for circular and sustainable products:



L'ESPR, che fa parte di un pacchetto di iniziative presentate dalla Commissione in materia di prodotti sostenibili e di promozione di scelte di prodotti sostenibili, **mira a ridurre l'impatto ambientale negativo dei prodotti durante il ciclo di vita e a migliorare il funzionamento del mercato interno**, in linea con gli impegni assunti con il Green Deal europeo e il Piano d'azione per l'economia circolare. Per raggiungere tali obiettivi, il Regolamento:

- istituisce un quadro per la definizione di **requisiti di progettazione ecocompatibile** che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio;

- istituisce un **passaporto digitale di prodotto**;
- dispone la definizione di **requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi**;
- stabilisce un **quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti**.

L'ESPR intende estendere il quadro esistente sulla progettazione ecocompatibile (che attualmente copre solo i prodotti connessi all'energia) in due modi:

1. coprendo la più ampia gamma possibile di prodotti;
2. ampliando la portata dei requisiti ai quali i prodotti devono conformarsi.

Figura 6: Panoramica delle iniziative interconnesse del Pacchetto Economia circolare del 30 marzo 2022 (Fonte: COM(2022) 140 final «Prodotti sostenibili: dall'eccezione alla regola»)



Panoramica delle iniziative del pacchetto Economia circolare

L'ESPR si applicherà infatti a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio (compresi i componenti e i prodotti intermedi), con poche eccezioni, quali alimenti, mangimi, medicinali e prodotti veterinari, e definirà "specifiche di progettazione ecocompatibile" per gruppi specifici di prodotti attraverso atti delegati della Commissione UE, al fine di migliorarne la circolarità, le prestazioni energetiche e altri aspetti di sostenibilità ambientale. Le specifiche di progettazione ecocompatibile, ulteriormente elaborate attraverso atti delegati della Commissione europea, andranno oltre l'efficienza energetica, per migliorare i seguenti aspetti dei prodotti: durabilità; affidabilità; riutilizzabilità;

possibilità di miglioramento; riparabilità; possibilità di manutenzione e ricondizionamento; presenza di sostanze che destano preoccupazione; consumo di energia ed efficienza energetica; uso dell'acqua ed efficienza idrica; uso di risorse ed efficienza delle risorse; contenuto di riciclato; possibilità di rifabbricazione; riciclabilità; possibilità di recupero dei materiali; impatti ambientali, comprese l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale; produzione prevista di rifiuti. La Commissione europea potrà definire anche requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali, per gruppi di prodotti o aspetti del prodotto che non siano stati inclusi nel piano di lavoro.

Dopo l'entrata in vigore del Regolamento, la Commissione dovrà presentare un piano di lavoro che stabilisce un elenco di gruppi di prodotti che devono avere la priorità nella definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile, così come il calendario stimato per la loro definizione. **Il piano di lavoro, di durata almeno triennale, sarà aggiornato periodicamente.** Nel definire l'ordine di priorità dei prodotti che devono essere oggetto di requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione analizzerà il potenziale contributo di tali prodotti al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica. La data di applicazione di un atto delegato della Commissione EU non sarà inferiore a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati. **Nel primo piano di lavoro**, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, la Commissione darà **priorità ai seguenti gruppi di prodotti:**

- ferro e acciaio
- alluminio
- prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature
- mobilio, compresi i materassi
- pneumatici
- detergenti
- vernici
- lubrificanti
- sostanze chimiche
- prodotti connessi all'energia per i quali devono essere definiti per la prima volta requisiti di progettazione ecocompatibile o per i quali le misure esistenti adottate a norma della direttiva 2009/125/CE devono essere riesaminate nel quadro del presente regolamento;
- prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici.

I requisiti di progettazione ecocompatibile comprenderanno, secondo quanto opportuno per migliorare gli aspetti specifici del prodotto, uno dei seguenti elementi o entrambi:

a) requisiti di prestazione (es. facilità di riparazione);

b) obblighi di informazione. Questi ultimi prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se è disponibile un passaporto digitale di prodotto (Digital Product Passport – DPP). I dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto dovranno essere

accurati, completi e aggiornati. La Commissione istituirà e gestirà un portale web accessibile al pubblico che consentirà ai portatori di interessi di ricercare e confrontare i dati contenuti nei passaporti digitali di prodotto. Si precisa che il Regolamento Ecodesign prevede anche la possibilità di collegare il passaporto digitale del prodotto alle banche dati e agli strumenti esistenti dell'Unione, come il Registro Europeo dei Prodotti per l'Etichettatura Energetica (EPREL) o la Banca dati per le Informazioni sulle Sostanze Problematiche (SCIP). I prodotti, immessi sul mercato o messi in servizio, dovranno in ogni caso essere conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili a tali prodotti, come definiti negli atti delegati della Commissione.

Il Regolamento prevede inoltre che la Commissione istituisca un **forum sulla progettazione ecocompatibile** e che informi annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio circa i progressi compiuti nell'attuazione del piano di lavoro.

Entro sei anni dalla data di entrata in vigore del regolamento e, successivamente, ogni sei anni, la Commissione effettuerà una valutazione del Regolamento ecodesign e del suo contributo al funzionamento del mercato interno, e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti.

1.7 *Regolamento delegato (UE) 2024/1682: aggiunta dello stallatico trasformato come materiale costituente nei fertilizzanti UE*

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 13 giugno 2024 è stato pubblicato il Regolamento delegato della Commissione europea del 4 marzo 2024, n. 2024/1682¹² che modifica il Regolamento (UE) 2019/1009 (cd. Regolamento fertilizzanti UE) per quanto riguarda l'aggiunta dello stallatico trasformato come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE. **Lo stallatico trasformato contiene materia organica e nutrienti, in particolare azoto e fosforo, due dei tre macroelementi principali di cui al regolamento (UE) 2019/1009.** Nell'allegato II, parte II, del Regolamento (UE) 2019/1009 la CMC 10 è pertanto sostituita dalla seguente: «CMC 10: Prodotti derivati ai sensi del Regolamento (CE) N. 1069/2009.

Il Regolamento delegato (UE) 2024/1682 segue il Regolamento delegato (UE) 2023/1605¹³ che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 per quanto riguarda la “determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti“, entrato in vigore il 28 agosto 2023. Il regolamento UE 2023/1605 determina i punti finali nella catena di fabbricazione per i fertilizzanti organici e gli ammendanti fabbricati nell'Unione oltre i quali tali prodotti non sono più soggetti alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, purché siano utilizzati come materiali costituenti di prodotti fertilizzanti dell'UE conformemente al regolamento (UE) 2019/1009.

¹² Regolamento delegato (UE) 2024/1682 della Commissione del 4 marzo 2024 recante modifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta dello stallatico trasformato come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401682

¹³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1605>

1.8 *Proposta di Regolamento UE sui detersivi e tensioattivi*

Il 14 giugno 2024 il Consiglio ha adottato, dopo il Parlamento europeo (27 febbraio 2024), la propria posizione sulla proposta di Regolamento UE sui detersivi e tensioattivi¹⁴ presentata dalla Commissione europea il 28 aprile 2023 che andrà a sostituire il Regolamento 648/2004/Ce.

L'orientamento generale concordato formalizza la posizione negoziale del Consiglio e conferisce alla presidenza del Consiglio il mandato per avviare i negoziati con il Parlamento europeo.

Il nuovo Regolamento spinge per l'obbligo di piena biodegradabilità dei detersivi e stabilisce limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo. Gli Stati membri hanno introdotto, in particolare, una clausola di revisione che invita la Commissione europea a valutare la necessità di **ridurre in futuro il contenuto di fosforo nei detersivi**, considerando l'impatto del fosforo sull'ambiente, la disponibilità di alternative e l'impatto socioeconomico di una sostituzione.

1.9 *Il recupero del fosforo in Austria*

L'Austria è il terzo Paese europeo, dopo la Svizzera e la Germania, a rendere **obbligatorio il recupero del fosforo dai fanghi di depurazione** (da impianti di depurazione ≥ 20.000 a.e., entro il 2033). Pubblicata come parte dell'ordinanza sull'incenerimento dei rifiuti (Abfallverbrennungsverordnung 2024 - AVV 2024), la nuova normativa prevede che, a partire dal 1° gennaio 2033, tutti gli impianti di depurazione con capacità di progetto ≥ 20.000 a.e. debbano incenerire i propri fanghi di depurazione con recupero del P o recuperare in altro modo il 60% del fosforo in ingresso agli impianti di depurazione. Quando il fosforo viene recuperato dai fanghi di depurazione, l'80% del P deve essere recuperato dalle ceneri, oppure la totalità delle ceneri deve essere utilizzata per produrre un fertilizzante conforme alle normative austriache sui fertilizzanti. I gestori degli impianti di incenerimento dei fanghi di depurazione e/o dei fanghi dovranno comunicare annualmente il contenuto di P delle ceneri o del P in ingresso agli impianti di depurazione, il tipo di recupero del P, il quantitativo di P recuperato annualmente, il quantitativo di fanghi di depurazione (DM) annualmente.

2. Policy e normative italiane

A livello nazionale si segnalano gli aggiornamenti riportati nei paragrafi seguenti.

2.1 *Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 del MASE*

Con **DM n. 7 del 10 gennaio 2024**¹⁵ il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha reso note le priorità politiche del Dicastero per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026.

¹⁴ Proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo ai detersivi e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004. Bruxelles, 28.4.2023, COM(2023) 217 final

¹⁵https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/ATTIGENERALI/2024/atto_indirizzo_priorita_politiche2024-26.pdf

Il documento presenta sette priorità:

1. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Piano nazionale integrato per l'energia e il Clima;
2. Sicurezza energetica, decarbonizzazione e sostenibilità;
3. Economia circolare e prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
4. Tutela della biodiversità e degli ecosistemi terrestri, costieri e marini;
5. Prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico, difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e risanamento ambientale;
6. Azioni internazionali per la transizione ecologica e per lo sviluppo sostenibile;
7. Efficienza amministrativa, transizione burocratica ed educazione ambientale.

Nella Priorità politica 3 “Economia circolare e prevenzione dell'inquinamento atmosferico”, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica inserisce l'obiettivo di continuare a sostenere e a tutelare il sistema del riciclo italiano che è un valore aggiunto della Strategia nazionale per l'economia circolare, la cui attuazione sarà fondamentale anche in relazione all'approvvigionamento di materia e alla decarbonizzazione. Evidenzia poi anche la particolare rilevanza del tema delle **materie prime critiche** al fine di ridurre la dipendenza dall'estero ed individuare catene di approvvigionamento alternative a livello nazionale, anche all'interno della revisione del **nuovo capitolo PNRR previsto dal Repower EU**. A questo proposito il MASE annuncia che si lavorerà per definire un quadro strategico nazionale, ossia una **Strategia nazionale delle Materie Prime critiche e le necessarie riforme normative**.

2.2 Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 del MIMIT

Il 10 aprile 2024 il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)** ha reso note le **priorità politiche del Dicastero per il 2024 e il triennio 2024-2026**¹⁶:

1. Promozione e tutela del made in Italy, politiche di attrazione degli investimenti e ridisegno strategico degli incentivi alle imprese
2. Sostegno al settore delle telecomunicazioni e delle imprese ad alto tasso innovativo
3. Consolidamento dei settori strategici
4. Monitoraggio dei prezzi, promozione della concorrenza e valorizzazione della proprietà industriale
5. Politiche integrate di buona amministrazione

Tra gli obiettivi del MIMIT per il 2024 quello di fornire al sistema imprenditoriale gli strumenti volti a produrre una spinta propulsiva, mettendo in campo a tale fine gli interventi necessari avvalendosi, in particolare, della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, nota come **“legge sul made in Italy”**, entrata in vigore l'11 gennaio 2024, e della istituzione di un **Fondo strategico sovrano** per aiutare le imprese italiane nella ricerca e nell'approvvigionamento delle materie prime allo scopo di incrementare la produzione e rendere più robuste le filiere.

In materia di politica industriale il MIMIT considera prioritario orientare le iniziative volte a far fronte **all'approvvigionamento di materie prime critiche** puntando al conseguimento

¹⁶https://www.mimit.gov.it/images/stories/trasparenza/2024/Atto_dindividuazione_delle_priorit%C3%A0_politiche_per_lanno_2024.pdf

dell'obiettivo dell'autonomia produttiva e strategica, con particolare riguardo al campo della microelettronica.

In coerenza con quanto indicato dalla Commissione UE, il MIMIT ritiene occorra agire per **incrementare la produzione nazionale ed europea al fine di ridurre la dipendenza dalla tecnologia e dalle materie prime critiche provenienti dall'Asia**, programmando **interventi volti ad assicurare capacità competitiva al sistema produttivo del nostro Paese**. A tale riguardo, il citato **Piano Transizione 5.0** viene citato come una delle misure attraverso le quali si intende affiancare le imprese italiane affinché possano investire nell'innovazione, nella transizione ecologica e industriale.

2.3 PNRR - Missione 7 “RePowerEU” - l'Investimento 8 - Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche

Con la decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023¹⁷ sono stati approvati la ridefinizione e l'aggiornamento del PNRR insieme al nuovo capitolo REPowerEU.

La **missione 7 - “RepoweEU”**¹⁸ - ha l'obiettivo di potenziare le infrastrutture e le strategie per favorire una transizione verso un'economia più sostenibile e comprende 5 nuove riforme e 17 investimenti. In particolare, **l'Investimento 8 - Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche** ha come obiettivo il recupero e riciclo delle materie prime critiche per un approvvigionamento più sostenibile, circolare e sicuro, sostenendo le catene del valore e le tecnologie green connesse. Il costo totale dell'intervento è di 50 mln di euro.

L'investimento 8, che fa capo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, si compone di quattro principali filoni di intervento che comprendono:

1. Progettazione ecocompatibile per favorire un approccio circolare nelle catene di approvvigionamento industriali legate alla transizione energetica
2. Progetti di R&S incentrati sulla progettazione ecocompatibile e sul miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese le pale delle turbine eoliche e i pannelli fotovoltaici
3. Stima del potenziale delle attività di estrazione mineraria urbana (urban mining) e dei rifiuti già esistenti derivanti dalla cessazione delle attività minerarie
4. Creazione di un polo tecnologico per l'estrazione mineraria urbana e la progettazione ecocompatibile, con una rete di laboratori che favoriranno l'interazione tra imprese private e istituti di ricerca.

I benefici attesi dall'investimento 8 sono i seguenti:

- Facilitazione dell'approvvigionamento delle materie prime critiche

¹⁷ DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia
<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16051-2023-INIT/it/pdf>

¹⁸ <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/il-piano/missioni-pnrr/repowerEU.html>

- Migliorare il recupero di prodotti complessi a fine vita e materie con un basso tasso di riciclaggio

Le tappe previste:

- entro giugno 2025: pubblicazione del rapporto che analizza le esigenze future di materie prime critiche e il potenziale dell'ecodesign per ridurre la domanda di materie prime critiche;
- entro dicembre 2025: pubblicazione di un database pubblico (sistema informativo geografico) che consente la geolocalizzazione e la visualizzazione di risorse o materiali riciclabili in miniere urbane e di rifiuti esistenti in miniere abbandonate;
- entro giugno 2026: attrezzatura dei laboratori del Polo Tecnologico per l'Urban Mining e l'Ecodesign. Si tratta dell'allestimento di almeno 6 laboratori appartenenti al Polo Tecnologico per l'Urban Mining e l'Ecodesign;
- entro giugno 2026: completamento dei progetti di R&S sull'Ecodesign e sull'Urban Mining. Completamento di almeno 10 progetti di R&S incentrati sulla progettazione ecocompatibile e sul miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese le pale delle turbine eoliche e i pannelli fotovoltaici.

2.4 G7 Italia 2024 - Climate, Energy and Environment Ministers' Meeting Communiqué

Dal 28 al 30 aprile 2024 si è svolta a Venaria Reale (Torino) la Riunione Ministeriale del G7 su Clima, Energia e Ambiente. Al termine delle sessioni di lavoro i Ministri presenti hanno adottato una **Dichiarazione congiunta**¹⁹ che dà un preciso seguito agli obiettivi concordati in occasione della COP 28 e trasmette un messaggio chiaro agli altri Paesi, in particolare alle maggiori economie, sul livello di impegno che occorre per rispondere adeguatamente alla sfida del cambiamento climatico, in modo ambizioso ed efficace. La necessità di **umentare la sicurezza e la sostenibilità delle materie prime critiche** rientra tra i principali nuovi impegni e programmi emersi dalla riunione.

Di seguito alcuni dei punti più salienti della dichiarazione congiunta sul tema delle materie prime critiche:

- necessità di affrontare la triplice sfida della sicurezza energetica, della crisi climatica e del rischio geopolitico e di garantire catene di approvvigionamento di tecnologie energetiche diversificate, resilienti e responsabili;
- attuare il Piano in cinque punti per la sicurezza dei minerali critici adottato a Sapporo;
- governance appropriata per mitigare gli impatti negativi dell'estrazione delle risorse;

¹⁹ Climate, Energy and Environment Ministers' Meeting Communiqué, Torino, April 29-30, 2024
https://www.g7italy.it/wp-content/uploads/G7-Climate-Energy-Environment-Ministerial-Communique_Final.pdf

- approvazione dei principi della Minerals Security Partnership (MSP) per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali critici;
- elevare gli standard ambientali, sociali e di governance (ESG) in tutto il settore minerario globale;
- ruolo fondamentale dell'efficienza delle risorse e della circolarità dei minerali critici e delle materie prime critiche per evitare i divari tra domanda e offerta e per aumentare la resilienza delle nostre economie.

Gli impegni assunti con la dichiarazione congiunta:

- **utilizzare la Conferenza sui materiali e i minerali critici (CCMM)** per accelerare la collaborazione sulle questioni relative ai minerali critici e l'attuazione del "Piano in cinque punti per la sicurezza dei minerali critici", guidando il lavoro attraverso i forum e le iniziative esistenti, tra cui l'Agenzia internazionale per l'energia, il Partenariato per la sicurezza dei minerali, l'Alleanza del G7 sull'efficienza delle risorse e il partenariato G7 RISE, nonché le discussioni a livello di esperti del G7;
- **accelerare l'attuazione del Programma di sicurezza dei minerali critici dell'IEA** (International Energy Agency) per cooperare sulle misure necessarie ad affrontare l'equilibrio tra domanda e offerta in linea con gli obiettivi della transizione energetica attraverso previsioni, dati e analisi da parte dell'IEA e di altre organizzazioni competenti e in stretta consultazione con il nuovo Gruppo consultivo di esperti dell'IAE per i minerali critici e il Gruppo di lavoro sui minerali critici dell'IEA;
- **promuovere buone pratiche ambientali, sociali e di governance**, standard e incentivi per migliorare la sicurezza, la sostenibilità e l'approvvigionamento responsabile della catena di approvvigionamento, tra cui la *Tripartite Declaration of Principles* dell'ILO sulle imprese multinazionali e la politica sociale, le OECD Guidelines for MNEs International Standard Organisation (ISO), sostenere la sostenibilità sociale, economica e ambientale, anche attraverso l'integrazione della riduzione del rischio climatico e ambientale nelle catene di valore dei minerali critici, la protezione dei diritti delle popolazioni indigene, come indicato nell'UNDRIP, e gli interessi delle comunità locali e delle popolazioni indigene;
- costruire la capacità globale, anche attraverso la condivisione delle politiche e delle migliori pratiche, e fornire l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità necessarie per proteggere e accelerare la crescita e lo sviluppo e per garantire una crescita sostenibile delle forniture di minerali critici;
- garantire che le nostre strategie nazionali per i minerali critici promuovano forti standard internazionali in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), che siano trasparenti e richiedano coalizioni di più soggetti, due diligence e parametri di riferimento basati sulle prestazioni, al fine di attrarre investimenti e sostenere sviluppo responsabile;

- rivalutare e sviluppare le nostre risorse nazionali e internazionali, i minerali critici e il potenziale minerario, il recupero e il riciclaggio dei materiali, compresi i residui delle miniere e l'estrazione di rifiuti preziosi e l'urban mining;
- promuovere la competitività delle catene del valore sostenibili, la riduzione della domanda e la sostituzione dei minerali critici e dei CRM nelle tecnologie energetiche pulite, sviluppando prodotti che garantiscano riciclabilità e durata e sfruttando l'innovazione e la digitalizzazione lungo l'intera catena del valore dei minerali critici, CRM e dei prodotti contenenti minerali critici e CRM, sulla base di misure e strumenti come l'ecodesign, i meccanismi di tracciabilità, compresi i passaporti digitali dei prodotti, e lo sviluppo della pianificazione sperimentale e dell'analisi dei dati guidata dall'intelligenza artificiale;
- impegnarsi con il settore finanziario privato, compresi i fondi pensione, le banche d'investimento e le banche di sviluppo, per promuovere e aumentare gli investimenti in progetti di minerali critici sostenibili lungo tutta la catena del valore, e incoraggiare lo sviluppo di strumenti finanziari per promuovere tali investimenti nel rispetto di elevati standard ESG.

2.5 Il Decreto legge sulle materie prime critiche

A livello nazionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), insieme al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), hanno predisposto un **decreto-legge sulle materie prime critiche²⁰ che il 20 giugno 2024 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri**. Il dl stabilisce nuove disposizioni da attuare in via di urgenza per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Il decreto mira a:

- Determinare il fabbisogno nazionale di materie prime strategiche;
- Condurre prove di stress;
- Istituire un organo che possa coordinare le politiche sulle MPS e agire in caso di crisi;
- Incentivare l'offerta nazionale di materie prime strategiche ;
- Assicurare l'approvvigionamento nazionale e internazionale.

A tal fine il decreto prevede le seguenti **misure di policy**:

- Creazione di un sistema di monitoraggio dei fabbisogni e delle catene del valore;
- Nuovi poteri al CITE e l'istituzione di un Comitato Tecnico per le Materie Prime Critiche e Strategiche;

²⁰ https://www.mimit.gov.it/images/stories/DL_CRM_V3_1.pdf

- Avvio del Programma Nazionale di Esplorazione;
- Sussidiarietà verticale a progetti nazionali strategici e fast track;
- Piena attivazione del Fondo Nazionale del Made in Italy per attività nazionali e internazionali;
- Nuovo sistema di royalties.

Sul piano della domanda, il DL prevede: 1. la creazione di un registro delle imprese strategiche per identificare e monitorare quelle grandi imprese che consumano/necessitano di materie prime. Attraverso il registro sarà possibile stimare i fabbisogni nazionali e condurre prove di stress per identificare le vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento, nonché determinare eventuali stoccaggi di Materie Prime Strategiche. Per questo intervento si prevede lo stanziamento di: €1 Mln + €200k/anno.

Sul piano dell'offerta il DL:

- **affida ad ISPRA il Programma Nazionale di esplorazione** la mappatura dei minerali su scala idonea; le campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce; le indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche; l'elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive. ISPRA provvederà anche al contestuale aggiornamento della carta mineraria su dati disponibili e la renderà accessibile al pubblico. Lo stanziamento previsto per questo intervento è di €3,5 Mln
- **prevede misure per accelerare i progetti strategici** così come definiti dal regolamento europeo sulle materie prime critiche, ovvero progetti che contribuiscono a ridurre le dipendenze e a diversificare le importazioni dell'Unione. Sarà la Commissione europea a decidere quali progetti sono strategici. Per questi progetti (di estrazione, trasformazione, riciclo) le autorizzazioni verranno rilasciate invece dallo Stato Centrale con tempistiche accelerate e coerenti con il CRM Act: per l'estrazione e il riciclo l'autorità competente è il MASE; per la trasformazione l'autorità competente è il MIMIT, per tramite dell'unità attrazione e sblocco investimenti e della DG Competente. Sono inoltre previste accelerazioni anche per i permessi di ricerca e recupero da rifiuti.
- **prevede l'avvio del Fondo Nazionale Made in Italy**, un fondo analogo a quanto stabilito da Francia e Germania, necessario per incentivare progetti domestici e/o assicurare l'approvvigionamento da Paesi terzi. Lo stanziamento previsto è di 1 miliardo di euro.
- **prevede l'aggiornamento del modello di royalties dovute da chi estrae materie prime in Italia**, analogo al modello vigente sugli idrocarburi

Sul piano della governance, il DL affida al **Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE)** i seguenti compiti:

- Decide se porre il veto a progetti giudicati strategici dalla CE, solo per ragioni di sicurezza nazionale
- Approva il Programma Nazionale di Esplorazione
- Approva il Piano Nazionale per le Materie Prime Critiche
- Decide se integrare la lista europea di materie prime critiche e strategiche con una lista nazionale.

Il DL istituisce, inoltre, presso il MIMIT, il **Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche**, con i seguenti compiti:

- Monitora le catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche
- Coordina e monitora le scorte disponibili (stockpiling)
- Predisporre Piano Nazionale per le Materie Prime Critiche
- Monitora il Programma Nazionale di Esplorazione
- Monitora i risultati delle prove di stress
- Propone un eventuale lista di materie prime critiche e strategiche nazionale
- Integra la lista direttamente in caso di crisi
- Facilita i promotori di progetti strategici

Riferimenti bibliografici

- Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020.
- Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo), Bruxelles, 5.7.2023, COM(2023) 416 final
- Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.
- Regolamento delegato (UE) 2024/1682 della Commissione del 4 marzo 2024 recante modifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta dello stallatico trasformato come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE
- Proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo ai detersivi e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004. Bruxelles, 28.4.2023, COM(2023) 217 final
- DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia
- Delegated regulation - 2023/1605 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
- EU fertilising products – Processed manure as a component material in EU fertilising products (europa.eu)
- European Sustainable Phosphorus Platform - ESPP eNews no. 87 - June 2024
- Climate, Energy and Environment Ministers' Meeting Communiqué, Torino, April 29-30, 2024

Sitografia

- <https://www.piattaformaitalianafosforo.it/it/prodotti.html>
- <https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/critical-raw-materials/>
- https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0276-AM-268-268_IT.pdf
- https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2024/4/press_release/20240408IPR20307/20240408IPR20307_it.pdf
- [https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/revision-of-the-urban-wastewater-treatment-directive-\(refit\)/report?sid=8101](https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/revision-of-the-urban-wastewater-treatment-directive-(refit)/report?sid=8101)
- [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/739370/EPRS_BRI\(2023\)739370_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/739370/EPRS_BRI(2023)739370_EN.pdf)

- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_24_2749
- https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma_en
- https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CRM_demand_aggregation_matchmaking
- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_24_2748
- <https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20240408IPR20307/rafforzate-le-norme-per-il-trattamento-e-il-riutilizzo-delle-acque-reflue-urbane>
- [https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-urban-wastewater-treatment-directive-\(refit\)](https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-urban-wastewater-treatment-directive-(refit))
- <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2024/06/14/council-adopts-position-on-new-rules-for-detergents-in-the-internal-market/>
- https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14051-Protecting-waters-from-pollution-caused-by-nitrates-from-agricultural-sources-Evaluation_en
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401682
- https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/abfall/recht/vo/abfallverbrennung.html
- <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16051-2023-INIT/it/pdf>
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1605>
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401157
- https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/ATTI_GENERALI/2024/atto_indirizzo_priorita_politiche2024-26.pdf
- https://www.mimit.gov.it/images/stories/trasparenza/2024/Atto_dindividuazione_delle_priorit%C3%A0_politiche_per_lanno_2024.pdf
- <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/il-piano/missioni-pnrr/repower.eu.html>
- <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16051-2023-INIT/it/pdf>
- https://www.g7italy.it/wp-content/uploads/G7-Climate-Energy-Environment-Ministerial-Communique_Final.pdf
- https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/about-sustainable-products_en
- <https://www.mase.gov.it/notizie/pubblicato-il-nuovo-regolamento-europeo-relativo-alle-spedizioni-di-rifiuti>
- https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/DL_CRM_V2.pdf
- https://www.mimit.gov.it/images/stories/DL_CRM_V3_1.pdf